

COPIA

COMUNE DI MAIRANO
PROVINCIA DI BRESCIA

Deliberazione N. 42 del 19.04.2010

**Verbale di deliberazione della
Giunta Comunale**

OGGETTO: approvazione integrazione al regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi comunale – disciplina degli incarichi di collaborazione autonoma.

L'anno **DUEMILADIECI** addì **DICIANNOVE** del mese di **APRILE** ore **13.00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 - LANZONI PIERVINCENZO	Sindaco	PRESENTE
2- LONGHI RENATO	Assessore	PRESENTE
3 - SBARAINI GIANMARCO	Assessore	PRESENTE
4 - TAMBALOTTI ADRIANO	Assessore	PRESENTE
5- COLOSIO MARCO	Assessore	PRESENTE

TOTALE PRESENTI N. 5

TOTALE ASSENTI N.

Partecipa il **Segretario** Sig. DOTT. LO PARCO ANNALISA

Assume la presidenza il **SINDACO** Sig. PIERVINCENZO LANZONI, il quale riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: approvazione integrazione al regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi comunale – disciplina degli incarichi di collaborazione autonoma.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati

l'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che attribuisce alla competenza della giunta comunale l'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

l'art. 3, commi 55, 56 e 57 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

l'art. 46 della legge 6 agosto 2008, n. 133;

la deliberazione c.c. n. 2 del 16 febbraio 2010 di approvazione dei criteri generali in materia di conferimento di incarichi di collaborazione;

il vigente regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione g.c. n. 13 del 26 gennaio 2000;

esaminata la proposta di integrazione del citato regolamento di organizzazione per la disciplina degli incarichi di collaborazione autonoma, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composta da n. 16 articoli;

ritenuto di approvare l'integrazione del citato regolamento di organizzazione per la disciplina degli incarichi di collaborazione autonoma;

visti l'allegato parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione dal responsabile dell'area affari generali e servizi demografici ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

- di **approvare** l'integrazione del regolamento di organizzazione del Comune di Mairano contenente la disciplina degli incarichi di collaborazione autonoma, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composta di n. 16 articoli;
- di **trasmettere** il regolamento alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia entro trenta giorni dall'approvazione della presente deliberazione.

Successivamente la Giunta, valutata l'urgenza di concludere tempestivamente il procedimento, con separata votazione e con voto unanime favorevole,

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie locali.

Allegato:

1. integrazione del regolamento di organizzazione - disciplina degli incarichi di collaborazione autonoma.

COMUNE DI MAIRANO

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 42 DEL 19.4.2010

In ordine alla regolarità tecnica

Il sottoscritto RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI in riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49 – comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in relazione alle proprie competenze esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

(Annalisa d.ssa Lo Parco)

Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi

- Integrazione -

Disciplina degli incarichi di collaborazione autonoma

(articolo 3, commi 55, 56 e 57 della legge 24 dicembre 2007, numero 244 - Legge Finanziaria 2008 - articolo 46 della legge 6 agosto 2008, numero 133)

Articolo 1 - Finalità e principi.....	4
Articolo 3 – Esclusioni.....	4
Articolo 4 - Presupposti giuridici.....	4
Articolo 5 – Divieti.....	5
Articolo 6 - Programmazione e limite di spesa.....	5
Articolo 7 – Competenza.....	5
Articolo 8 - Determinazione a contrattare.....	5
Articolo 9 – Pubblicazione dell'avviso.....	6
Articolo 10 - Criteri di selezione.....	6
Articolo 11 - Determinazione di aggiudicazione.....	6
Articolo 12 – Forma.....	6
Articolo 16 – Estensioni.....	7

Articolo 1 - Finalità e principi

1. Le disposizioni del presente regolamento rispondono alle seguenti finalità di pubblico interesse del contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa corrente.
2. L'affidamento e lo svolgimento degli incarichi di collaborazione autonoma oggetto del presente rispettano i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento, appendice del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi comunali, disciplina l'affidamento degli incarichi individuali di collaborazione autonoma, con contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, e si applica a tutte le tipologie di prestazione.

Articolo 3 – Esclusioni

1. Oltre all'incarico di componente del nucleo di valutazione, non rientrano nel novero degli incarichi individuali di collaborazione autonoma oggetto del presente:
 - a. gli appalti pubblici di servizi definiti all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/11 BICE) e s.m.i., per i servizi elencati negli Allegati II A e II B del medesimo decreto¹. In particolare:
 - (Allegato II A, categoria 12: servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ..ecc.) incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di direzione dei lavori e di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del responsabile competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici per i quali si applicano disciplina e limiti di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163 e s.m.i.;
 - (Allegato II B, categoria 21: servizi legali) incarichi a studi legali e/o avvocati di rappresentanza e patrocinio giudiziale².
 - b. Gli incarichi eventualmente conferiti dal Sindaco ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL)³.

Articolo 4 - Presupposti giuridici

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma sono legittimamente conferiti quando sussistano i presupposti seguenti:
 - l'incarico individuale di collaborazione autonoma deve essere stato preliminarmente programmato e deve sussistere la necessaria copertura finanziaria nell'ambito delle risorse a ciò destinate ai sensi del successivo articolo 6;

¹ La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione n. 29 del 2008 ha ritenuto possibile affidare a persone fisiche, titolari di partita IVA, lo svolgimento dei servizi di cui all'Allegato II A: "... la distinzione tra persone giuridiche o fisiche o enti morali non è rilevante per l'aggiudicazione degli appalti di beni e servizi". Di parere contrario Luigi Olivieri, in *ItaliaOggi* di sabato 3 giugno 2008, pag. 38.

² In tal senso: sezione regionale di controllo della Lombardia, Corte dei Conti, deliberazione n. 37 del 4 marzo 2008 e sezione autonomie della Corte dei Conti adunanza del 14 marzo 2008: "... appare possibile ricondurre la rappresentanza / patrocinio legale nell'ambito dell'appalto di servizi". In ogni caso, il Comune è privo di un proprio ufficio legale.

³ Le ipotesi di cui agli artt. 110, commi 1 e 2, e 90 del TUEL, pur sottostando ai principi di derivazione costituzionale di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento, determinando dei rapporti di lavoro subordinato non possono essere considerati collaborazioni autonome ai sensi degli artt. 222 e ss. Del codice civile. Pertanto, dette fattispecie saranno più propriamente disciplinate da altre parti del regolamento di organizzazione.

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al comune, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione⁴;
- la prestazione deve essere temporanea ed altamente qualificata;
- d. si deve accertare preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili; debbono preventivamente determinarsi la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso della collaborazione.

Articolo 5 – Divieti

2. E' vietato ricorrere a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati. La violazione del presente è causa di responsabilità amministrativa⁵.

Articolo 6 - Programmazione e limite di spesa

1. Il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma avviene sulla base di un atto di programmazione annuale⁶ deliberato dal consiglio comunale quale allegato al bilancio previsionale.
2. Il limite massimo della spesa per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo⁷.

Articolo 7 – Competenza

1. La competenza per l'affidamento degli incarichi individuali di collaborazione spetta al Responsabile di Area. In ogni caso di assenza o vacanza dei suddetti Responsabili può provvedere il Segretario comunale.

Articolo 8 - Determinazione a contrattare

1. Con determinazione a contrattare⁸ il Responsabile competente avvia il procedimento di conferimento dell'incarico di collaborazione autonoma da affidarsi mediante procedura comparativa. Con tale determinazione il Responsabile attesta la sussistenza di tutti i presupposti elencati all'articolo 3.
2. Il Responsabile deve, preliminarmente, accertare l'esistenza o meno di professionalità all'interno dell'intera dotazione organica in grado di adempiere alle prestazioni richieste, dichiarare l'assenza di tali professionalità o l'impossibilità oggettiva di avvalersi delle risorse umane disponibili. Si considerano casi di impossibilità oggettiva:
 - a. la carenza effettiva di personale rispetto alla dotazione organica prevista;
 - b. l'assenza di risorse umane disponibili (dotazione organica effettiva ridotta);
 - c. gli impedimenti di natura gestionale (ad esempio: rilevanti, non occasionali e documentabili carichi di lavoro);
 - d. l'inesigibilità delle prestazioni;
 - e. l'inadeguatezza del titolo di studio o della professionalità del personale rispetto ai contenuti della prestazione richiesta.

⁴ E' necessario "...dimostrare che l'incarico, oltre ad essere necessario (perché caratterizzato da una elevata professionalità non presente nell'ente) sia anche utile e quindi opportuno" (da ItaliaOggi del 31 ottobre 2008, pag. 23, Luigi Olivieri).

⁵ Il divieto di ricorrere alle co.co.co. per lo svolgimento dell'attività ordinaria è stato normato dall'art. 46 del DL 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia si era già espressa per il divieto con il parere n. 10 del 2008.

⁶ Articolo 3, comma 55, della legge finanziaria 2008 novellato dal comma 2 dell'articolo 46 del DL 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

⁷ Articolo 3, comma 56, della legge finanziaria 2008 novellato dal comma 3 dell'articolo 46 del DL 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

⁸ Articolo 192 del TUEL.

3. E' possibile prescindere dalla procedura concorsuale e procedere mediante affidamento diretto esclusivamente nei casi seguenti:
procedura concorsuale andata deserta;
unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Articolo 9 – Pubblicazione dell'avviso

1. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal Responsabile del Servizio competente.
L'avviso di selezione dovrà contenere:
 - a. l'oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - b. i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
 - c. le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (es. esame del *curriculum*; esame del *curriculum* con successivo colloquio; valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, ecc.);
 - d. il compenso complessivo lordo previsto;
 - e. ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.
2. L'avviso relativo alla procedura di selezione è pubblicato per non meno di giorni dieci, naturali e continui, almeno sul sito web del comune ed all'albo pretorio. Quando per la natura della prestazione è richiesta l'iscrizione ad albi o ordini professionali, l'avviso è trasmesso alle relative sedi provinciali.
3. I candidati sono invitati a presentare una nota di manifestazione d'interesse all'incarico (completa dei documenti eventualmente richiesti nella determinazione a contrattare: autocertificazioni, curriculum, ecc.) entro un termine non inferiore a giorni dieci, naturali e continui, dall'ultimo di pubblicazione.

Articolo 10 - Criteri di selezione

1. La selezione dei candidati si svolge sulla base dei criteri seguenti, il cui peso è ponderato nella determina a contrattare:
 - a. eventuali titoli di specializzazione post laurea;
eventuale appartenenza ad albi od ordini;
 - c. esperienza maturata nel settore cui è riconducibile l'oggetto della prestazione;
corrispettivo richiesto.

Articolo 11 - Determinazione di aggiudicazione

1. Al termine della selezione, il Responsabile competente aggiudica con propria determinazione il conferimento dell'incarico di collaborazione autonoma motivando gli esiti della selezione.

Articolo 12 – Forma

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma sono perfezionati dal Responsabile competente con contratto di lavoro autonomo professionale occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa. Il contratto, nella forma della scrittura privata, specifica l'oggetto dell'incarico, la durata, il luogo, il compenso.

Articolo 13 – Pubblicità

1. Entro quindici giorni dall'aggiudicazione dell'incarico è data notizia mediante pubblicazione sul sito web del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e del compenso previsto⁹.

⁹ Articolo 3, comma 54, della legge finanziaria 2008 (si veda anche l'art. 54 del d.lgs. 82/2005). La norma impone la pubblicazione sul sito web dei soli incarichi di collaborazione e consulenza. L'eventuale pubblicazione di altre tipologie di incarico di collaborazione autonoma, differente dalla consulenza, sembrerebbe violare il diritto alla privacy dell'incaricato (in tal senso Andrea Baldanza, "Più trasparenza per consulenze ed incarichi esterni", *Diritto e Pratica amministrativa* – Il Sole24 ore, febbraio 2008, numero 2, pagina 24).

2. Per i soli incarichi di consulenza l'efficacia degli stessi decorre dalla data di pubblicazione sul sito web delle informazioni di cui al comma precedente¹⁰.
3. Tali informazioni rimangono pubblicate sino al terzo mese successivo alla scadenza dell'incarico.

Articolo 14 – Sanzioni

1. L'affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione autonoma in genere in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Articolo 15 - Trasmissione alla Corte dei Conti

1. Il presente è trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro giorni trenta dall'approvazione, così come ogni modifica successivamente approvata.
2. Gli incarichi di collaborazione autonoma di importo superiore ad euro 5.000,00 sono sottoposti alla verifica della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti secondo le modalità fissate dalla Sezione medesima¹¹.

Articolo 16 – Estensioni

1. Le Società *in house* e le Società in cui il Comune detiene la maggioranza delle quote o delle azioni, devono adottare, entro due mesi dalla comunicazione dell'adozione del presente regolamento, un atto di natura regolamentare per la definizione dei criteri per l'affidamento degli incarichi esterni, attenendosi ai principi ed agli obblighi fissati in materia dal presente regolamento, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 1, comma 173, della Legge 266/2005.
2. Tale atto deve essere trasmesso dalla Società al Comune entro 10 giorni dall'approvazione. Alle Società a cui il Comune partecipa in via minoritaria dovrà essere formalmente chiesta, entro un mese dall'adozione del presente regolamento, l'osservanza dei principi e degli obblighi fissati in materia dalla presente deliberazione ad eccezione di quanto previsto dall'art. 1 comma 173, della L. 266/2005 (finanziaria 2006).
Il Comune esercita il proprio potere di verifica sull'osservanza delle regole relative all'affidamento degli incarichi professionali da parte delle società partecipate tramite i propri rappresentanti nelle società stesse.
Nelle società *in house* la verifica sull'osservanza delle regole relative all'affidamento degli incarichi professionali rientra anche nell'ambito degli strumenti per l'esercizio del controllo analogo.

¹⁰ Articolo 3, comma 18, legge finanziaria 2008.

¹¹ La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia ha chiarito che detti incarichi di valore superiore ad euro 5.000 sono assoggettati a verifica allorché la sezione svolga attività di controllo sulla gestione dell'ente. Solo in tale ipotesi gli incarichi saranno trasmessi a tale sezione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
DOTT. PIERVINCENZO LANZONI



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LO PARCO ANNALISA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Responsabile del servizio attesto di aver pubblicato all'Albo pretorio il presente atto in data 30 APR 2010

IL Responsabile del servizio



✓ Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme deliberazione del messo, che copia del presente atto viene pubblicato oggi all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

✓ Si dà atto che del presente atto viene data comunicazione in elenco nel giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell' art.125 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267. .

Mairano 30 APR 2010



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LO PARCO ANNALISA

ESEGUIBILITA' IMMEDIATA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs.

18.8.2000, n. 267.

Mairano 30 APR 2010



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LO PARCO ANNALISA